



**Tribunale Ordinario di Milano**

**Sezione Lavoro**

**ordinanza ex art. 28 d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150**

Il giudice dr.ssa Giulia Dossi

letti gli atti e i documenti del procedimento ex art. 28 d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150  
iscritto al n. 226 R.G.L. 2017, promosso da

**Sara Samir Zeinelaabdein Attaalla**

con i procc. domm. avv.ti Alberto Guariso, Livio Neri e Marta Lavanna, viale  
Regina Margherita n. 30, Milano,  
- ricorrente -

contro

**Comune di Milano**

con i procc. avv.ti Elisabetta D'Auria, Angela Bartolomeo, Annamaria Moramarco e  
Annalisa Pelucchi, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale, via della  
Guastalla n. 6,

**INPS**

con il proc. avv. Caterina Santanoceto, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale  
Distrettuale, via Savaré n. 1, Milano,  
- convenuti -

sciogliendo la riserva assunta in data 17 maggio 2017;

**OSSERVA:**

- con ricorso ex art. 28 d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150, inviato telematicamente alla cancelleria il 5 gennaio 2017, Sara Samir Zeinelaabdein Attaalla ha adito il Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, e premesso:
  - di aver dato alla luce il 30 maggio 2014 il figlio Abdelgalil Adam Mostafa Mohamed Shaker;
  - di non aver percepito, in relazione alla nascita del figlio, alcuna forma di indennità di maternità, né indennità di disoccupazione;
  - di aver presentato al Comune di Milano domanda di assegno di maternità di base ex art. 74 d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 nel termine – prescritto dalla legge –



di sei mesi dalla nascita del figlio;

- che il Comune, con determinazione dirigenziale n. 1002/2015 del 15 ottobre 2015, aveva respinto la domanda, in quanto mancante "*del requisito relativo alla cittadinanza italiana, comunitaria o non in possesso della carta di soggiorno entro 6 mesi dal parto*";

- che con pronuncia del 6 novembre 2015 il Tribunale di Milano – sez. lavoro, est. Di Lorenzo, aveva dichiarato il carattere discriminatorio dell'esclusione delle cittadine straniere non titolari di permesso per lungosoggiornanti UE dall'accesso al beneficio in parola;

- che il Comune di Milano aveva ottemperato alla decisione giudiziale, indicando nel proprio sito *Internet*, alla sezione dedicata all'assegno di maternità, i seguenti requisiti:

“- *cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea;*

- *cittadina non comunitaria in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;*

- *cittadina non comunitaria in possesso di regolare permesso di soggiorno (art. 5 del D. Lgs. 286/98)*”;

- che, tuttavia, l'amministrazione le aveva comunicato che la decisione del Tribunale e il conseguente mutamento di indirizzo del Comune non potevano riguardare le domande – quale quella in esame - presentate in precedenza;

ciò premesso, ha chiesto di: accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Milano, consistente nell'aver negato alla ricorrente l'assegno di maternità ex art. 74 d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 in relazione alla nascita del figlio Abdelgalil Adam Mostafa Mohamed Shaker; ordinare al Comune di cessare immediatamente la condotta discriminatoria di cui sopra e conseguentemente di riconoscere alla ricorrente il diritto all'assegno in parola e di trasmettere immediatamente all'INPS comunicazione dell'avvenuto riconoscimento; condannare l'INPS a pagare alla ricorrente la somma di € 1.691,05 a titolo di assegno di maternità, con interessi dalle singole scadenze al saldo; ordinare al Comune di Milano e all'INPS, anche quale piano di rimozione volto ad evitare il reiterarsi della discriminazione, di pubblicare il testo dell'emananda ordinanza sulle rispettive *home page* del proprio sito; con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;

- entrambi i convenuti si sono costituiti ritualmente in giudizio;

- il Comune di Milano ha chiesto, in via principale, di rigettare il ricorso e, in via subordinata, di assumere ogni più opportuna decisione riguardo al caso in questione; con compensazione delle spese di lite;

- l'INPS ha chiesto, in via preliminare e/o pregiudiziale, di dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti dell'ente, in quanto soggetto privo di legittimazione passiva ed altresì per carenza di interesse ad agire, dichiarando l'insussistenza dei presupposti di esperimento dell'azione antidiscriminatoria nei confronti dell'Istituto previdenziale; sempre in via preliminare ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità delle domande svolte nei propri confronti per mancanza della domanda amministrativa e, comunque, per essere improcedibili e/o improponibili; nel merito, di dichiarare l'insussistenza dei



- presupposti di esercizio dell'azione ex art. 28 d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 e, dunque, di rigettare totalmente il ricorso; con vittoria di spese e competenze di causa;
- preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'INPS;
  - in quanto ente erogatore dell'assegno di maternità ex art 74 d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (la cui concessione spetta al Comune), l'INPS è stato correttamente evocato in giudizio, affinché la pronuncia faccia stato anche nei suoi confronti, in particolare per quanto attiene alle eventuali misure di rimozione degli effetti della discriminazione;
  - inoltre, all'udienza dell'8 marzo 2017 parte ricorrente ha prodotto in atti estratto del sito *Internet* dell'Istituto previdenziale, recante informazioni agli utenti per la presentazione della domanda di assegno di maternità, nel quale si enuncia che la domanda può essere presentata da:
    - *cittadine italiane*
    - *cittadine comunitarie*
    - *cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno*, con espressa previsione che "non è sufficiente il permesso di soggiorno" (sottolineatura nell'originale);
  - l'Istituto previdenziale, dunque, ha esplicitamente manifestato, attraverso le indicazioni di portata generale pubblicate sul proprio sito *Internet*, l'intento di non dare seguito alle domande presentate da madri in possesso del solo permesso di soggiorno;
  - ciò a maggior ragione giustifica l'instaurazione del contraddittorio anche nei suoi confronti;
  - deve essere parimenti disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'azione per mancata presentazione all'INPS della domanda amministrativa;
  - in data 15 luglio 2014 Sara Samir Zeinelaabdein Attaalla ha presentato domanda per il riconoscimento dell'assegno di maternità al Comune di Milano (cfr. doc. 1 fascicolo Comune);
  - il Comune è l'ente competente a concedere la prestazione in parola, secondo quanto disposto dall'art. 74, comma 3, d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 ("*l'assegno e' concesso dai comuni*");
  - la domanda amministrativa, quindi, è stata correttamente presentata a tale ente, né la ricorrente era onerata della presentazione di ulteriore domanda all'INPS, atteso che le funzioni di ente erogatore attribuite all'Istituto previdenziale non fanno venire meno "*la titolarità concessiva in capo ai comuni*", come espressamente stabilito dall'art. 74, comma 8, d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151;
  - tanto premesso, le domande si ritengono fondate;
  - l'art. 74, comma 1, d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 dispone che: "*per ogni figlio nato dal 1 gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, e' concesso un assegno di maternità*";



- è poi stabilito l'ulteriore requisito della titolarità di risorse economiche non superiori a determinati valori ISEE;
- la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non riconosce il diritto all'assegno di maternità di base alle donne straniere titolari del solo permesso di soggiorno per motivi familiari, ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile con ordinanza n. 95 in data 7 marzo-4 maggio 2017, osservando che *"il rimettente ha mostrato di non essersi posto il problema della eventuale applicabilità, anche solo per escluderla, al caso delle ricorrenti, della disciplina dettata dall'art. 12 della direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/98/UE, che, attraverso il richiamo all'art. 3, paragrafo 1, lettera b), riconosce lo stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro per quanto concerne i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento (CE) n. 883/2004 «ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002»"*;
- la ricorrente deduce il carattere discriminatorio del rigetto della propria domanda di assegno di natalità, disposto dal Comune di Milano, e invoca a fondamento dell'azione proprio l'art. 12 della direttiva 2011/98/UE, richiamato dalla Corte costituzionale nella citata ordinanza n. 95/2017;
- la direttiva 2011/98/UE *"relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro"* prevede all'art. 12 quanto segue: *"i lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c) beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne: [...] e) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004"*;
- *"i lavoratori di cui all'articolo 3, paragrafo 1"* sono *"i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002"* (lett. b) e *"i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi"* (lett. c);
- l'odierna ricorrente rientra nella categoria prevista dall'art. 3, paragrafo 1, lett. b);
- è, infatti, pacifico e documentalmente provato che, al momento della presentazione della domanda amministrativa di concessione dell'assegno di maternità di base, Sara Samir Zeinelaabdein Attaalla era titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari (cfr. doc. 5 fascicolo ricorrente);
- il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'esercizio di attività lavorativa ai sensi dell'art. 30, comma 2, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (*"il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo"*);



- ciò posto, secondo l'art. 12, paragrafo 2, della direttiva 2011/98/UE gli Stati membri hanno la facoltà di limitare la parità di trattamento "*limitando i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi ai sensi del paragrafo 1, lettera e), senza restringerli per i lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati*" e possono, inoltre, "*decidere che il paragrafo 1, lettera e), per quanto concerne i sussidi familiari, non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto*";
- lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva attraverso il d.lgs. 4 marzo 2014 n. 40, che ha introdotto il "*permesso unico lavoro*";
- il citato decreto legislativo nulla ha disposto in tema di parità di trattamento e non ha recepito il dettato dell'art. 12, sopra esaminato;
- il legislatore italiano non ha neppure introdotto le limitazioni che l'art. 12, paragrafo 2, della direttiva consentiva;
- per avvalersi di tale facoltà lo Stato avrebbe dovuto operare una scelta espressa, nel rispetto dei canoni e dei vincoli posti dalla direttiva stessa;
- il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 25 dicembre 2013;
- il principio di parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale, sancito dall'art. 12, paragrafo 1, ("*i lavoratori dei paesi terzi [...] beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano*"), è chiaro, preciso ed incondizionato, non essendosi lo Stato italiano, come evidenziato, avvalso della facoltà di introdurre limitazioni a tale principio in sede di recepimento;
- ciò premesso, il regolamento CE 883/2004, richiamato dall'art. 12 della direttiva 2011/98/UE, inserisce nel settore della sicurezza sociale anche "*i trattamenti di maternità e paternità assimilati*" (art. 3, comma 1, lett. b) e "*le prestazioni familiari*" (art. 3, comma 1, lett. j);
- a mente dell'art. 1 lett. z) dello stesso regolamento – che enuncia le definizioni applicabili nel proprio ambito - per "*prestazione familiare*" si intendono "*tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato I*";
- secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, le prestazioni familiari sono destinate ad aiutare socialmente i lavoratori aventi carichi familiari, facendo partecipare la collettività ai carichi stessi (v. sentenze del 4 luglio 1985, *Kromhout*, C-104/84, nonché del 19 settembre 2013, *Hliddal* e *Bornand*, C-216/12 e C-217/12);
- l'espressione "*compensare i carichi familiari*", secondo la Corte, dev'essere interpretata nel senso che essa riguarda, in particolare, un contributo pubblico al bilancio familiare, destinato ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli;
- per altro verso, come ripetutamente statuito dalla Corte di Giustizia - da ultimo con sentenza del 21 giugno 2017, *Martinez Silva*, C-449/16, resa su rinvio



pregiudiziale della Corte d'Appello di Genova inerente la conformità all'art. 12 della direttiva 2011/98/UE dell'assegno a favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori, istituito dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448 - *“con riferimento al regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU 1971, L 149, pag. 2), la distinzione fra prestazioni escluse dall'ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004 e prestazioni che vi rientrano è basata essenzialmente sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, in particolare sulle sue finalità e sui presupposti per la sua attribuzione, e non sul fatto che essa sia o no qualificata come prestazione di sicurezza sociale da una normativa nazionale (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 16 luglio 1992, Hughes, C-78/91, EU:C:1992:331, punto 14; del 20 gennaio 2005, Noteboom, C-101/04, EU:C:2005:51, punto 24, e del 24 ottobre 2013, Lachheb, C-177/12, EU:C:2013:689, punto 28). Una prestazione può essere considerata come una prestazione di sicurezza sociale qualora sia attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione definita per legge, e si riferisca a uno dei rischi espressamente elencati nell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 (v. in tal senso, in particolare, sentenze del 16 luglio 1992, Hughes, C-78/91, EU:C:1992:331, punto 15; del 15 marzo 2001, Offermanns, C-85/99, EU:C:2001:166, punto 28, nonché del 19 settembre 2013, Hliddal e Bornand, C-216/12 e C-217/12, EU:C:2013:568, punto 48”;*

- inoltre, la Corte ha avuto modo di precisare che caratteristiche puramente formali non devono essere considerate come elementi costitutivi ai fini della classificazione delle prestazioni (cfr. sentenza 11 settembre 2008, Petersen, C-228/07);
- i rischi elencati all'art. 4, paragrafo 1, del regolamento CEE 1408/71 sono in gran parte coincidenti con quelli elencati all'art. 3, paragrafo 2, del regolamento CE 883/2004; entrambe le elencazioni, in particolare, comprendono le *“prestazioni familiari”*;
- anche le modalità di finanziamento di una prestazione sono irrilevanti per la sua qualificazione come prestazione previdenziale, come attesta il fatto che ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, (così come dell'art. 4, paragrafo 2, del precedente regolamento CEE 1408/71), l'ambito di applicazione del regolamento CE 883/2004 si estende espressamente alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo;
- più in generale, il meccanismo giuridico a cui lo Stato membro fa ricorso per attuare la prestazione non rileva ai fini della qualificazione di quest'ultima come prestazione previdenziale;
- tanto premesso, alla luce del quadro normativo europeo e dell'elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia sopra esaminati, l'assegno di maternità di base ex art. art. 74 d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151- indipendentemente dalle classificazioni adottate dall'ordinamento interno - deve essere qualificato come prestazione previdenziale secondo i criteri propri della normativa e della





- giurisprudenza comunitarie;
- esso è ascrivibile ai “settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004, rientrando sia nella categoria delle “prestazioni di maternità e di paternità assimilate”, di cui all’art. 3, lett. b) del regolamento, sia nella categoria delle “prestazioni familiari” di cui all’art. 3 lett. j), essendo diretto “a compensare i carichi familiari”;
  - l’assegno di maternità di base, infatti, è versato alle madri che ne facciano richiesta e che soddisfino le condizioni previste dall’art. 74 d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, vale a dire: a) non beneficiare dell’indennità di maternità prevista per le lavoratrici dipendenti o autonome (ex artt. 22, 66 e 70 d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151); b) essere titolari di risorse economiche non superiori a determinati valori ISEE;
  - la prestazione, pertanto, è attribuita sulla base di requisiti predeterminati *ex lege*, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali del richiedente;
  - si tratta, dunque, di una prestazione in denaro destinata, attraverso un contributo pubblico al bilancio familiare, ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli;
  - tale prestazione non è compresa nell’elenco degli “assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell’allegato I” del regolamento CE 883/2004, che l’art. 1 lett. z) esclude dal novero delle “prestazioni familiari”;
  - la prestazione in parola rientra, pertanto, nell’ambito di applicazione del regolamento CE 883/2004;
  - se così è, la norma dell’ordinamento interno istitutiva di tale prestazione si pone in contrasto con l’art. 12, paragrafo 1, della direttiva 2011/98/UE, poiché la prima, nel subordinare il riconoscimento della prestazione in favore dei cittadini di Stati extra UE al possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, viola la parità di trattamento tra lavoratori nei settori di sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004;
  - l’art. 12, paragrafo 1, della direttiva, infatti, riconosce parità di trattamento ai cittadini dei paesi terzi ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi o ai quali comunque è consentito di lavorare, senza distinzioni inerenti al titolo di soggiorno nel territorio di tale Stato;
  - il diritto alla parità di trattamento costituisce la regola generale: la direttiva elenca le deroghe a tale diritto che gli Stati membri hanno la facoltà di istituire; tali deroghe possono dunque essere invocate solo qualora gli organi competenti nello Stato membro interessato per l’attuazione di tale direttiva abbiano chiaramente espresso l’intenzione di avvalersi delle stesse (cfr. Corte di Giustizia sentenza del 21 giugno 2017, *Martinez Silva*, C-449/16; sentenza del 24 aprile 2012, *Kamberaj*, C-571/10, cit.);
  - come precedentemente rilevato, lo Stato italiano non ha inteso avvalersi della facoltà di limitare la parità di trattamento facendo ricorso all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/98, non avendo manifestato in alcun modo una simile volontà;
  - quindi, le disposizioni della normativa italiana che limitano il beneficio



- dell'assegno di maternità di base alle cittadine dell'Unione o, nel caso di cittadine di paesi terzi, alle titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo - disposizioni adottate del resto prima del recepimento nel diritto interno della suddetta direttiva - non possono essere considerate come istitutive delle limitazioni al diritto alla parità di trattamento che gli Stati membri hanno la facoltà di introdurre ai sensi della direttiva medesima;
- ne consegue che il cittadino di un paese terzo, titolare di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, non può essere escluso dal beneficio di una prestazione quale quella in parola mediante una tale normativa nazionale.
  - nelle materie in cui sono competenti gli organi della UE, le norme europee prevalgono su quelle statali ed il contrasto tra le stesse comporta la disapplicazione della norma interna contrastante con quella europea, sempre che si tratti di una norma provvista di effetto diretto;
  - sono provviste di effetto diretto le norme contenute nei trattati, nei regolamenti, le statuizioni risultanti dalle sentenze della Corte di Giustizia e le disposizioni delle direttive munite di efficacia diretta;
  - in particolare, la diretta applicabilità delle prescrizioni delle direttive richiede il riscontro di alcuni presupposti, vale a dire: la prescrizione deve essere chiara, sufficientemente precisa ed incondizionata e lo Stato destinatario – nei cui confronti il singolo faccia valere tale prescrizione – deve risultare inadempiente per non aver tempestivamente recepito la direttiva nel diritto nazionale o per averla recepita in modo inadeguato;
  - secondo quanto ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia, in virtù del principio del primato del diritto dell'Unione, una normativa nazionale contraria, rientrando nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, deve essere disapplicata dal giudice nazionale, senza che a quest'ultimo sia imposto di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale (cfr. Corte di Giustizia, 19 gennaio 2010, *Kücükdeveci*, C-555/07);
  - anche la Corte Costituzionale ha più volte chiarito, in merito alla competenza dei giudici nazionali a valutare la conformità di una normativa nazionale al diritto dell'Unione europea, che *“qualora si tratti di disposizione del diritto dell'Unione europea direttamente efficace, spetta al giudice nazionale comune valutare la compatibilità comunitaria della normativa interna censurata, utilizzando - se del caso - il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, e nell'ipotesi di contrasto provvedere egli stesso all'applicazione della norma comunitaria in luogo della norma nazionale”* (cfr. ordinanza n. 207 del 2013; nello stesso senso si vedano le sentenze n. 75 del 2012, n. 28 e n. 227 del 2010 e n. 284 del 2007);
  - la norma di cui all'art. 12, paragrafo 1, della direttiva 2011/98/UE, laddove prevede che i lavoratori di cui al paragrafo 1 lett. b) e c) *“beneficiano dello stesso trattamento”* riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, *“appare all'evidenza chiara ed incondizionata, risultando pertanto dotata di efficacia diretta e di portata autoesecutiva”* (così, condivisibilmente, Corte d'Appello di Milano, sentenza 29 maggio 2017, n. 1003, nonché Corte d'Appello di Brescia, sentenza 30 novembre 2016, n. 446);
  - tale norma, pertanto, trova ingresso nell'ordinamento nazionale;





- per il suo chiaro tenore letterale, d'altra parte, l'art. 74 d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 non si presta ad un'interpretazione conforme alla norma sovranazionale;
- al fine di garantire piena efficacia al principio di parità di trattamento sancito dall'art. 12 della direttiva 2011/98/UE, la norma interna deve essere, quindi, disapplicata nella parte in cui prevede, quale requisito per l'attribuzione dell'assegno di maternità di base, il possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, l'obbligo di applicazione diretta della norma comunitaria grava su tutti gli organi dello Stato, ivi comprese le pubbliche amministrazioni (cfr. sentenza 22 giugno 1989, *Fratelli Costanzo s.p.a.*, C- 103/88);
- tanto premesso, si è già evidenziato come, al momento della presentazione della domanda al Comune di Milano il 15 luglio 2014 (cfr. doc. 1 fascicolo Comune), Sara Samir Zeinelaabdein Attaalla fosse titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari ed avesse dato alla luce un figlio il 30 maggio 2014 (cfr. doc. 3 fascicolo ricorrente);
- neppure è controverso il possesso, in capo alla ricorrente, dei requisiti economici per accedere al beneficio (cfr. Circolare INPS n. 29 del 27 febbraio 2014 e certificazione ISEE familiare, rispettivamente allegate *sub* docc. 2 e 4 fascicolo ricorrente);
- il Comune di Milano, dunque, aveva l'obbligo di disapplicare la norma interna - nella parte in cui subordina il riconoscimento della prestazione in favore dei cittadini di paesi terzi al possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo - e di accogliere la domanda della ricorrente, dandone comunicazione all'INPS ai fini della liquidazione della prestazione;
- l'amministrazione, omettendo di disapplicare la norma interna e rigettando la domanda per "*mancaza del requisito relativo alla cittadinanza italiana, comunitaria o non in possesso della carta di soggiorno entro 6 mesi dal parto*" (cfr. doc. 6 fascicolo ricorrente), ha tenuto una condotta oggettivamente discriminatoria, avverso la quale è esperibile la presente azione;
- accertato il carattere discriminatorio della condotta in contestazione, deve essere ordinato al Comune di Milano di cessarla e di rimuoverne gli effetti, a norma dell'art. 28, comma 5, d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150;
- il Comune deve quindi porre fine alla condotta discriminatoria, riconoscendo alla ricorrente - la quale risulta in possesso di tutti gli altri requisiti di legge - l'assegno di maternità di base *ex art.* 74 d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e trasmettendo all'INPS comunicazione di avvenuto riconoscimento, ai fini della liquidazione della prestazione;
- a titolo di rimozione degli effetti l'INPS è poi tenuto ad attribuire alla ricorrente, lesa dal comportamento discriminatorio, quelle stesse utilità che la stessa avrebbe conseguito in assenza della discriminazione e perciò a corrisponderle l'assegno nella misura intera, pari, per l'anno 2014, a € 338,21 per cinque mensilità e quindi a complessivi € 1.691,05 (cfr. circolare INPS n. 29 del 27 febbraio 2014, allegata *sub* doc. 2 fascicolo ricorrente), con interessi legali dalle scadenze al saldo;



- nei limiti sopra precisati le domande meritano accoglimento;
- le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenze e, pertanto, poste a carico del Comune di Milano (quale autore della discriminazione) nella misura liquidata in dispositivo e distratte a favore dei procuratori della ricorrente ex art. 93 c.p.c.;
- devono essere integralmente compensate le spese di lite tra la ricorrente e l'INPS, essendo l'Istituto previdenziale privo di poteri concessori e preposto unicamente alla liquidazione della prestazione;

**P.Q.M.  
DICHIARA**

il carattere discriminatorio della condotta posta in essere dal Comune di Milano, consistente nell'aver negato a Sara Samir Zeinelaabdein Attaalla l'assegno di maternità di base ex art. 74 d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 in relazione alla nascita del figlio Abdelgalil Adam Mostafa Mohamed Shaker, per mancanza del requisito della titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

**ORDINA**

al Comune di Milano di cessare la condotta discriminatoria e di rimuoverne gli effetti, riconoscendo alla ricorrente l'assegno di maternità di base ex art. 74 d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e trasmettendo all'INPS comunicazione di avvenuto riconoscimento, ai fini della liquidazione della prestazione;

**CONDANNA**

l'INPS a corrispondere alla ricorrente l'importo di € 1.691,05 a titolo di assegno di maternità di base, con interessi legali dalle scadenze al saldo;

**CONDANNA**

il Comune di Milano a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed accessori di legge e distrae a favore degli avv.ti Guariso, Neri e Lavanna ex art. 93 c.p.c.;

**COMPENSA**

integralmente le spese di lite tra la ricorrente e l'INPS.

Si comunichi

Milano, 24 giugno 2017

Il giudice  
Giulia Dossi

